



# Legge federale sulla formazione professionale

(Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sulla formazione professionale è modificata  
come segue:

*Art. 28 cpv. 1<sup>bis</sup>–2<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Questi esami sono offerti nelle lingue ufficiali della Confederazione. In aggiunta,  
possono essere offerti anche in inglese.

<sup>2</sup> Le organizzazioni del mondo del lavoro competenti disciplinano nei regolamenti  
d'esame le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di  
qualificazione, i certificati, i titoli, le traduzioni inglesi semplificate dei titoli e i titoli  
complementari. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione.

<sup>2bis</sup> I regolamenti d'esame devono essere approvati dalla SEFRI. Sono pubblicati nel  
Foglio federale secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del  
18 giugno 2004<sup>3</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

<sup>1</sup> FF ... ..  
<sup>2</sup> RS **412.10**  
<sup>3</sup> RS **170.512**

*Art. 29 cpv. 3, 3<sup>bis</sup> e 5*

<sup>3</sup> In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Tali esigenze riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati, i titoli, le traduzioni inglesi semplificate dei titoli e i titoli complementari.

<sup>3bis</sup> Il DEFR stabilisce esigenze minime per l'offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Tali esigenze riguardano in particolare le condizioni d'ammissione, la durata e i titoli.

<sup>5</sup> I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori.

*Art. 29a*          Diritto alla denominazione

Se un istituto di formazione offre almeno un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione può affiancare al suo nome la denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure».

*Art. 44a*          Titoli complementari e traduzioni inglesi semplificate

<sup>1</sup> I titoli complementari della formazione professionale superiore sono i seguenti:

- a. «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore riconosciuto dalla Confederazione;
- b. «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore.

<sup>2</sup> Possono essere utilizzati soltanto insieme a un titolo protetto della formazione professionale superiore in una lingua ufficiale della Confederazione o come parte della traduzione inglese semplificata, così come riportati nel regolamento d'esame o nel programma quadro d'insegnamento.

<sup>3</sup> Le traduzioni inglesi semplificate dei titoli protetti sono impostate secondo la seguente struttura:

- a. esami di professione: denominazione professionale in inglese seguita da una virgola e da «Professional Bachelor»;
- b. esami professionali superiori: denominazione professionale in inglese seguita da una virgola e da «Professional Master»;
- c. cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: «Professional Bachelor in» seguito dalla denominazione professionale in inglese.

*Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 63 cpv. 1 frase introduttiva*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 63a* Utilizzo illecito della denominazione

<sup>1</sup> Qualora un'azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione si avvalga intenzionalmente della denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «écoles supérieures», i responsabili dell'azienda sono puniti con una multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Alle infrazioni commesse nell'azienda si applica l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>4</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>3</sup> Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 2 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

<sup>4</sup> Il capoverso 3 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica.

*Art. 73* Disposizione transitoria

I titoli conseguiti secondo il diritto previgente rimangono protetti.

*Art. 73b* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori che non si basano su un programma quadro d'insegnamento e sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sono considerati riconosciuti per tre anni al massimo dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

<sup>2</sup> Gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori che si basano su un programma quadro d'insegnamento e sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sono considerati riconosciuti per cinque anni al massimo dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>4</sup> RS 313.0

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione,

Viktor Rossi